

DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2019

44/2019/E/COM

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ, DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DI COMPETENZA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1052^a riunione del 12 febbraio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge del 7 agosto 2015, n. 124;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2012;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2007, 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 200/2013/A, con la quale l'Autorità ha determinato, per l'anno 2013, la contribuzione ai propri oneri di funzionamento di cui alla deliberazione 143/07 e apportato semplificazioni e modifiche concernenti le modalità di effettuazione di tale contribuzione (di seguito: deliberazione 200/2013/A o deliberazione *pro-tempore*);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 235/2014/A (di seguito: deliberazione 235/2014/A o deliberazione *pro-tempore*);
- la deliberazione 21 maggio 2015, 232/2015/A (di seguito: deliberazione 232/2015/A o deliberazione *pro-tempore*);

- la deliberazione 12 maggio 2016, 219/2016/A (di seguito: deliberazione 219/2016/A o deliberazione *pro-tempore*);
- il vigente Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 38, della legge 481/95, come modificato dall'articolo 1, comma 68 bis, della della legge 266/05, stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori regolati, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dall'articolo 1, comma 65, della legge 266/05;
- l'articolo 2, comma 40, della legge 481/95, come modificato dall'articolo 18, comma 24, della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscono direttamente al bilancio dell'Autorità;
- l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/11 dispone il trasferimento, all'Autorità, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l'articolo 24 bis, del decreto-legge 1/12, coordinato con la legge di conversione 27/12, dispone che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione alle disposizioni contenute dal sopra citato articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/11, si provveda mediante un contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- la misura del contributo determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori di propria competenza, che costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- i maggiori costi, derivanti dalle nuove funzioni assegnate per legge all'Autorità in tema di regolazione e controllo dei servizi idrici, possono essere solo parzialmente coperti dall'applicazione, ai soggetti operanti nel settore idrico, dell'aliquota di finanziamento stabilita per i settori dell'energia elettrica e del gas, date anche le diverse dimensioni delle basi imponibili di tali settori;

- la mancata contribuzione da parte di alcuni soggetti operanti nei settori regolati dall’Autorità pregiudica il rispetto del principio per cui le attività devono essere svolte in condizioni di uguaglianza tra gli operatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le deliberazioni *pro-tempore*, adottate dall’Autorità in materia di modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento, prevedono, tra l’altro che:
 - i soggetti obbligati, per ciascun anno e nei termini ivi indicati, effettuino il versamento del contributo dovuto e inviino successivamente apposita dichiarazione conforme al modello reso disponibile sul sito internet, contenente informazioni anagrafiche ed economiche;
 - gli Uffici possano esercitare un’attività di verifica e controllo, sia con riferimento all’effettuazione del versamento del contributo, sia con riferimento alle dichiarazioni pervenute e ai dati economici riportati; ciò anche mediante confronto con i bilanci di esercizio e con i Conti Annuali Separati dei soggetti operanti nei settori dell’energia, del gas e del servizio idrico integrato, ovvero delle singole attività che lo compongono;
 - all’esito delle verifiche svolte, l’Autorità possa, nelle ipotesi di tardiva o infedele dichiarazione, applicare le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 481/95, nonchè, nelle ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, adottare le previste azioni di riscossione coattiva, mediante ruolo, dell’importo dovuto e non versato, oltre agli interessi legali;
- a seguito delle verifiche svolte dagli Uffici, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, è emerso che alcuni soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità, non avevano ottemperato agli adempimenti previsti in materia di contribuzione agli oneri di funzionamento, per le rispettive annualità di riferimento;
- nei confronti dei soggetti di cui al precedente alinea gli Uffici dell’Autorità hanno avviato le necessarie azioni di recupero dei contributi dovuti e non versati, tra l’altro anche inviando:
 - un primo invito ad adempiere, nei modi e nei tempi riportati nelle comunicazioni, agli obblighi informativi e al versamento del contributo dovuto;
 - un secondo invito ad adempiere, nei modi e nei tempi riportati nelle comunicazioni, completo della determinazione d’ufficio del contributo dovuto, sotto pena dei successivi atti propedeutici alla riscossione coattiva e fatte salve le prerogative dell’Autorità di avviare un’istruttoria formale volta all’adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’art.2, comma 20, lett. c);
- molti operatori hanno riscontrato positivamente gli invii di cui al precedente alinea, regolarizzando la loro posizione con riferimento sia agli obblighi informativi sia a quelli contributivi; diversamente, le società di cui all’Allegato A, non hanno fornito alcun riscontro agli inviti ricevuti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario intimare alle società di cui all'Allegato A, per le rispettive annualità di riferimento e con le modalità previste negli inviti già trasmessi dagli Uffici:
 - di inviare le dichiarazioni previste per la determinazione del contributo da versare contenenti le informazioni anagrafiche ed economiche;
 - di versare il contributo di funzionamento dovuto e trasmettere la relativa attestazione di avvenuto pagamento;
- la mancata ottemperanza alla presente intimazione, da parte delle citate società, costituisca presupposto per l'avvio:
 - delle procedure per la riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, aumentate degli interessi legali dovuti;
 - di istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare, ai sensi dell'art. 7, del d.P.R. 244/01, alle società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di adempiere entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e con le modalità previste negli inviti già trasmessi dagli Uffici:
 - all'invio delle dichiarazioni contenenti le informazioni anagrafiche ed economiche;
 - al versamento del contributo all'onere di funzionamento dovuto e di trasmettere la relativa attestazione di avvenuto pagamento;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1, costituisca presupposto:
 - per l'avvio di una istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
 - per l'adozione dei provvedimenti per la riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, aumentate degli interessi legali dovuti;
3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, alle società elencate nell'Allegato A;
4. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini